

F A B B R I C A T O

ITALIANA  
assicurazioni

**Condizioni Contrattuali**  
**Edizione 6/2008**



**F A B B R I C A T O**

**ITALIANA**  
assicurazioni

## **PREMESSA**

### **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto modello MULTI53151 e dalla scheda di polizza modello MULTI53150 riportante le somme assicurate: insieme formano il contratto di assicurazione.

Con la firma della scheda di polizza modello MULTI53150 il Contraente approva le condizioni contrattuali previste nel presente libretto modello MULTI53151.

## **GARANZIE**

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle Sezioni:

- Incendio del fabbricato
- Incendio del contenuto
- Cristalli
- Responsabilità Civile
- Danni da acqua
- Tutela Legale

Diventano operanti le garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della scheda di polizza modello MULTI53150.



---

1	DEFINIZIONI	pag.	5
2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	"	8
3.	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO	"	10
	Oggetto dell'assicurazione	"	10
	Esclusioni	"	10
	Condizioni facoltative	"	11
	Franchigie - Limiti di indennizzo	"	13
4.	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE	"	14
	Oggetto dell'assicurazione	"	14
	Esclusioni	"	15
	Franchigie - Limiti di indennizzo	"	16
5.	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI	"	17
	Oggetto dell'assicurazione	"	17
	Esclusioni	"	17
	Limite di indennizzo	"	17
6.	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	"	18
	Oggetto dell'assicurazione	"	18
	Rischi compresi	"	18
	Esclusioni	"	18
	Condizioni facoltative	"	19
	Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento	"	20
7.	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI DA ACQUA	"	21
	Danni al fabbricato	"	21
	Danni a terzi	"	21
	Condizioni facoltative	"	21
	Franchigie - Limiti di indennizzo o di risarcimento	"	22
8.	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	"	23
	Oggetto dell'assicurazione	"	23
	Esclusioni	"	23
	Condizioni facoltative	"	24
9.	NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	"	26
	Sezioni Incendio - Cristalli - Danni da acqua (al fabbricato)	"	26
	Sezioni Responsabilità Civile - Danni da acqua (a terzi)	"	27
	Sezione Tutela Legale	"	28
10	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	"	30



## 1 DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

### ANNO DI COSTRUZIONE

Età del fabbricato assicurato con riferimento al momento della stipulazione del contratto. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### CASO ASSICURATIVO

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso, relativamente alla sezione tutela legale.

### CONDOMINIO

Fabbricato costituito da almeno quattro unità abitative.

### CONTENUTO DELLE UNITÀ ABITATIVE:

- arredamento: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale, anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione. Se è assicurato il locatario sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione;
- oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni in genere.

**Sono esclusi: denaro, valori e titoli di credito in genere, veicoli a motore, natanti e/o loro parti.**

### CONTENUTO DELLE PARTI COMUNI

Mobilio e arredamento in genere del condominio e le attrezzature in genere costituenti proprietà comune del condomino. **Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti.**

### CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto e, relativamente alla Sezione Tutela Legale, il Condominio rappresentato dall'amministratore.

### COSE

Oggetti materiali e animali.

### ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

### FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono il rischio, costruite con caratteristiche non difformi in modo peggiorativo dalle seguenti: strutture portanti, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti. Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

1. le strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
2. le porzioni di pareti esterne e coperture in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
3. le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, muri di contenimento purché realizzati negli spazi adiacenti, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue **che non abbiano valore artistico**, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Limitatamente alla Sezione Incendio e alla Sezione Danni da acqua – danni al fabbricato:

- **sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché se interrate tutte le tubazioni, condutture e parte di impianti, e quanto compreso nella definizione di contenuto;**
- sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.

Limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile la garanzia comprende: giardini e parchi anche se alberati, strade private, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, piani di calpestio, aree scoperte non

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e quant'altro di simile nulla escluso od eccettuato.

#### **FENOMENO ELETTRICO**

azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

#### **FISSI ED INFISSI:**

- manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni;
- quanto è in genere stabilmente ancorato nelle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione di protezione oppure funzione secondaria di finimento;
- cancelli e recinzioni posti a protezione dell'area di pertinenza del fabbricato assicurato.

#### **FRANCHIGIA**

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **INCENDIO**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

#### **INDENNIZZO O RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **LASTRE**

Lastre di cristallo, di specchio e vetro. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

#### **MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

#### **OCCLUSIONE**

La chiusura o la riduzione della sezione utile della conduttura determinata da corpi estranei, **escluse incrostazioni o sedimentazioni.**

#### **PERIODO ASSICURATIVO**

Periodo della durata di un anno, a partire dalla scadenza anniversaria.

#### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

#### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

#### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale la Società,

prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

#### **REGOLA PROPORZIONALE**

È la regola per cui, se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

#### **SCOPERTO**

La parte di indennizzo o di risarcimento, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### **SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

#### **SINISTRO INDENNIZZABILE**

Sinistro per il quale è stata verificata l'operatività della garanzia e che risulta pagabile in base alla normativa di polizza.

#### **SOCIETÀ**

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

#### **SOLAIO**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

#### **SOMMA ASSICURATA**

Valore attribuito al fabbricato ed ai cristalli e vetri - se assicurati - ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

#### **TUBAZIONI E CONDUTTURE INTERRATE**

Condutture facenti parte del fabbricato assicurato poste direttamente a contatto con il terreno. Non rientrano nella definizione le condutture poste in canalizzazioni costruite in cemento armato e/o

laterizi atte ad evitare il diretto contatto con il terreno.

**UNICO CASO ASSICURATIVO**

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati, relativamente alla Sezione Tutela Legale.

**VALORE ALLO STATO D'USO:**

1. per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
2. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale

od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

**VALORE A NUOVO:**

1. per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
2. per i cristalli: il valore di rimpiazzo delle lastre;
3. per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

## **2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Qualora venga indicato il frazionamento in rate semestrali nella apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due rate uguali.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

### **ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **ART. 2.5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Il recesso può aver luogo a condizione che il sinistro sia stato preceduto da almeno altri tre sinistri indennizzabili, tutti relativi alla medesima sezione di polizza e verificatisi nel periodo assicurativo in corso. Verificatasi la condizione di cui al presente articolo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale facoltà è riconosciuta anche al Contraente, qualora questo rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### **ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

**In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.**

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **ART. 2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **ART. 2.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

### **ART. 2.10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT**

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante

la seguente norma:

«Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

1. al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
2. al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
3. al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4. al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;

si conviene che:

- a. i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
- b. il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

**Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità.** In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso».

#### **ART. 2.11 ASSICURAZIONE A VALORE DI PERIZIA**

Qualora venga indicato "SI" nella relativa casella

della scheda di polizza è operante la seguente norma:

«Il Contraente dichiara che la somma assicurata esposta nello stampato di polizza è corrispondente alla valutazione effettuata alla data e dal Perito - benevivo alla Società - indicati nella perizia che fa parte integrante del contratto, in analogia ai criteri indicati all'articolo 3.3 "Valore del fabbricato assicurato".

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art.1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della regola proporzionale, qualunque sia il valore del fabbricato assicurato che risulterà al momento del sinistro.

**La presente normativa opera solo in caso di indicizzazione della polizza e decade qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinunciare all'aggiornamento previsto dalla clausola "Adeguamento automatico ISTAT", ferma restando ogni altra pattuizione di polizza ed è valida esclusivamente se la perizia è controfirmata dal Perito.**

**Qualora intervenga un mutamento nel fabbricato che ne comporti modifiche alla volumetria, tipologia costruttiva, ecc., il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio per le variate caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile».**

#### **ART. 2.12 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 2.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### 3 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO

#### ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato - escluso il valore dell'area - distrutto o danneggiato da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
5. onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6. urto veicoli stradali, **non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente**, in transito sulla pubblica via;
7. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
8. caduta rovinosa di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni.

La Società indennizza altresì:

9. i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
10. i danni materiali e diretti, se conseguenti agli eventi di cui sopra, subiti dal contenuto delle parti comuni costituente proprietà del condominio assicurato e riposto nei locali di uso comune, quali ripostigli, cantine, box, portineria;
11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
12. le spese documentate per il furto di fissi ed infissi o guasti agli stessi, posti a protezione dei vani di uso comune e delle singole unità abitative, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
13. i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
14. le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
15. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'assicurato proprietario che

abbia subito un sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa;

16. le spese documentate per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;
17. le spese documentate per la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
  - riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse) e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;
  - demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
  - sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

**Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato;**

18. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

**Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.10 e 3.11.**

#### ART. 3.2 ESCLUSIONI

**Sono esclusi i danni:**

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b. causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e, nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;**
- e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**

**f. all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione Facoltativa, i danni:

**g. causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;**

**h. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**

### **ART. 3.3 VALORE DEL FABBRICATO ASSICURATO**

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

### **ART. 3.4 FABBRICATO UNIFAMILIARE**

Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia furto di fissi ed infissi o guasti agli stessi riguarda i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.

### **ART. 3.5 BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo nè riduzione dello stesso, **semprechè tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### **ART. 3.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
  - i singoli condomini quando l'assicurazione riguarda l'intero condominio;
- purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **ART. 3.7 DANNI ELETTRICI**

**(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)**

A parziale deroga dell'art. 3.2. la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno

elettrico a impianti elettrici od elettronici del fabbricato assicurato.

**La Società non indennizza i danni:**

- **causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;**
- **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonchè quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;**
- **agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

**Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 3.10.**

### **CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'art. 3.2. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.10 e 3.11.**

### **ART. 3.8 EVENTI NATURALI**

(Condizione facoltativa A)

#### **EVENTI ATMOSFERICI**

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purchè avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

**La Società non indennizza i danni:**

**a. causati da:**

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rotture degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno; ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;**

**b. subiti da:**

- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;**
- **serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);**
- **lastre di cemento-amianto, fibrocemento e materia plastica per effetto di grandine.**

**GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti parti di fabbricato:

1. vetrate e lucernari in genere;
2. serramenti, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

**SOVRACCARICO NEVE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato, anche aperto su più lati, causato da sovraccarico di neve.

**La Società non indennizza i danni causati:**

- a. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;**
- b. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);**
- c. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè all'impermeabilizzazione a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;**
- d. da valanghe e slavine;**
- e. da gelo, ancorchè conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.**

**ART. 3.9 EVENTI SPECIALI**

(Condizione facoltativa B)

**EVENTI SOCIOPOLITICI**

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto

popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;

2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

**La Società non indennizza i danni :**

**a. di inondazione o frana;**

**b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**

**c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**

**d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;**

**e. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**

**f. di scritte o imbrattamenti esterni ai locali;**

**g. di terrorismo.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

**La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

**La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 70% del premio relativo alla presente Condizione facoltativa per il periodo di rischio non corso.**

**TERRORISMO**

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi

governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia "Eventi sociopolitici".

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

**La Società non indennizza i danni di contaminazione da:**

- a. sostanze chimiche e biologiche;
- b. virus informatici di qualsiasi tipo.

**La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

**La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 20% del premio relativo alla presente Condizione facoltativa per il periodo di rischio non corso.**

#### **ORDIGNI ESPLOSIVI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia Eventi Sociopolitici.

### **FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**

#### **ART. 3.10 FRANCHIGIE**

**Il pagamento dell'indennizzo liquidato a**

**termini di polizza verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:**

- euro 100 per la garanzia "Danni elettrici";
- euro 250 per le garanzie "Eventi atmosferici", "Grandine su parti di fabbricato", "Sovraccarico neve", "Eventi Sociopolitici" e "Ordigni esplosivi".

#### **ART. 3.11 LIMITI DI INDENNIZZO**

**In nessun caso la Società pagherà: per singolo sinistro, importo superiore a:**

- 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 100.000 per le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
  - 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate per la "Perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato";
  - 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500 per gli onorari di competenza del Perito;
  - euro 3.000.000 per la garanzia "Terrorismo";
  - euro 1.500 per la garanzia furto di fissi ed infissi o guasti agli stessi;
- per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a:**
- 30% della somma assicurata per il fabbricato per la garanzia "Sovraccarico neve";
  - 10% della somma assicurata per il fabbricato per la garanzia "Grandine su parti di fabbricati",
  - 3‰ della somma assicurata per il fabbricato per la garanzia ricerca del guasto in caso di dispersione di gas;
  - euro 10.000 per la garanzia danni al contenuto costituente proprietà del condominio.

## 4 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELLE UNITÀ ABITATIVE

### ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura il contenuto, anche se di proprietà di terzi, delle singole unità immobiliari nella forma a primo rischio assoluto e sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza.

#### 1. GARANZIA BASE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto veicoli stradali, **non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente**, in transito sulla pubblica via;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

- i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.

#### 2. EVENTI SPECIALI

##### EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;

2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

**La Società non indennizza i danni:**

**a. causati da:**

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rotture degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;**

**b. subiti da enti posti all'aperto.**

##### SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato, causato da sovraccarico di neve.

**La Società non indennizza i danni causati:**

**a. da valanghe e slavine;**

**b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa.**

##### EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

**La Società non indennizza i danni:**

**a. di inondazione o frana;**

**b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**

**c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**

**d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;**

**e. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**

**f. di terrorismo.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

**La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

**La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.**

#### **TERRORISMO**

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia "Eventi sociopolitici".

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

**La Società non indennizza i danni di contaminazione da:**

**a. sostanze chimiche e biologiche;**

**b. virus informatici di qualsiasi tipo.**

**La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

**La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.**

#### **ACQUA CONDOTTA**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

**La Società non indennizza i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.**

**Per le presenti condizioni operano la franchigia e i limiti di indennizzo esposti agli artt. 4.5 e 4.6.**

#### **ART. 4.2 ESCLUSIONI**

**Sono sempre esclusi i danni:**

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b. causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;**
- e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- f. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- g. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- h. indiretti, quali cambiamenti di**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

**ART. 4.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE**

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**

Fanno eccezione oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale.

**ART. 4.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve

rispondere a norma di legge, nonché dei locatari e/o proprietari del fabbricato assicurato.

**FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO**

**ART. 4.5 FRANCHIGIA**

**Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato previa detrazione, per singola unità abitativa, di euro 100 per sinistro.**

**ART. 4.6 LIMITE DI INDENNIZZO**

**In nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 50% della somma assicurata per il contenuto della singola unità abitativa per ogni oggetto pregiato e per gioielli e preziosi.**

## **5 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI**

### **ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 5.2, delle lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave dell'Assicurato, o determinate da dolo e colpa grave dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

**Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'art. 5.6.**

### **ART. 5.2 ESCLUSIONI**

**L'assicurazione non comprende le rotture:**

- a. determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- b. derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi su cui le stesse sono collocate;**
- c. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
- d. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di**

**radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

**e. causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni, gelo;**

**f. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;**

**g. di lucernari e di lastre aventi valore artistico;**

**Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.**

### **ART. 5.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE**

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

### **ART. 5.4 FABBRICATO UNIFAMILIARE**

Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia riguarda i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.

### **ART. 5.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, i condòmini e gli inquilini del fabbricato assicurato, purchè il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **LIMITE DI INDENNIZZO**

#### **ART. 5.6 LIMITE DI INDENNIZZO**

**In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a euro 1.500 per singola lastra.**

## 6 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

### ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato od alla conduzione delle parti comuni.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

### ART. 6.2 RISCHI COMPRESI

La garanzia comprende a titolo esemplificativo e non limitativo i danni:

1. cagionati a terzi da caduta di neve non rimossa a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato (**escluso il danno al fabbricato**);
2. causati a terzi dall'esistenza di strade private ed aree scoperte non gravate di servitù pubblica, di marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, di piscine nonché di giardini con relativi alberi, **escluse: attrezzature sportive e per giochi**;
3. cagionati a terzi e dovuti a responsabilità personale dell'amministratore pro-tempore del fabbricato nell'espletamento del mandato affidatogli.

**La garanzia non vale:**

- a. **per il pagamento di multe, ammende, sanzioni di natura fiscale, anche se a carico del Contraente, dell'Assicurato, del condominio e/o dei condòmini;**
- b. **per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro ed in genere per quelli di natura contabile-amministrativa;**
- c. **per i danni al fabbricato;**
- d. **per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione o nel pagamento di premi;**
4. derivanti da incendio, esplosione, scoppio;
5. da inquinamento accidentale conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato;

6. verificatisi in occasione di lavori di:
  - a. ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini o parchi di pertinenza dello stesso, potatura, sfondamento o abbattimento di alberi;
  - b. straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, imputabili all'Assicurato nella sua qualità di committente.

**Questa garanzia opera per i lavori che interessino esclusivamente le parti comuni del fabbricato assicurato.**

**Per le presenti garanzie operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti agli artt. 6.10, 6.11 e 6.12.**

### ART. 6.3 ESCLUSIONI

**Sono esclusi i danni:**

- a. **da spargimento d'acqua comunque cagionato;**
- b. **da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;**
- c. **da furto;**
- d. **da conduzione di locali che non costituiscono parti comuni del fabbricato, salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa "Conduzione dei locali e danni di interruzione di esercizio";**
- e. **derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, innovazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, salvo quanto previsto all'art. 6.2.6 e dalla Condizione facoltativa "Conduzione dei locali e danni di interruzione di esercizio";**
- f. **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa "Conduzione dei locali e danni da interruzione di esercizio";**
- g. **da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;**
- h. **alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- o. **da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. Tale esclusione è operante anche per la Condizione facoltativa "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)".**

**ART. 6.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**  
**Non sono considerati terzi:**

- a. le persone stabilmente conviventi con l'Assicurato;**
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i Soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a. Sono considerati terzi, limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime (come definite dall'art.583 del Codice Penale) gli addetti all'amministrazione;**
- c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.**

Sono peraltro considerati terzi gli addetti all'amministrazione del fabbricato nella loro qualità di condòmini o inquilini del fabbricato stesso.

**ART. 6.5 FABBRICATI IN CONDOMINIO - ESTENSIONE DELLA QUALIFICA DI "TERZI"**

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condòmini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condòmino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.**

**In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano previste le garanzie di cui alle sezioni Incendio e Danni da acqua (al Fabbricato).**

**ART. 6.6 PLURALITÀ DI ASSICURATI**

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura dell'Assicurato contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

**CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza. Per le presenti**

**Condizioni facoltative operano, se previsti, le franchigie e i limiti di risarcimento esposti agli artt. 6.10 e 6.12.**

**ART. 6.7 CONDUZIONE DEI LOCALI E DANNI DI INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

(Condizione facoltativa A)

**RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONDUTTORI DI ALLOGGI**

L'assicurazione R.C.T. è estesa a favore dei conduttori (condòmini o inquilini) - che assumono la figura di Assicurati - dei locali adibiti ad appartamenti, uffici e/o studi professionali, **esclusi quelli adibiti ad uso diverso**, esistenti nel fabbricato.

La garanzia è prestata per la R.C.T. derivante ai soggetti di cui sopra dalla conduzione e dall'ordinaria manutenzione dei locali occupati (comprese le relative dipendenze civili) e dell'arredamento ivi esistente.

Ai fini della presente estensione di garanzia l'esclusione di cui all'art. 6.3.a si intende abrogata.

**DANNI DI INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

**ART. 6.8 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

(Condizione facoltativa B)

La Società tiene indenne il proprietario del fabbricato indicato nella scheda di polizza nonché, qualora si tratti di condominio, dell'Amministratore del fabbricato stesso, di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

**L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge**, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di

legge in materia.

**Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

Le coperture R.C.T. e R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

**L'assicurazione è prestata nei limiti del massimale catastrofale e per persona stabiliti in polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi.**

**ART. 6.9 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO**

(Condizione facoltativa C)

La Società tiene indenne l'Amministratore del fabbricato in condominio indicato nella scheda di polizza, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e per le attribuzioni previste dall'atto di nomina (ex art. 1130 C.C.), per danni patrimoniali, diversi da quanto previsto all'art. 6.2.3, involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento del mandato affidatogli dai condòmini del fabbricato indicato nella scheda di polizza.

La garanzia comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al condominio ed ai condòmini stessi, i danni derivanti da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore anche se conseguenti a furto, rapina o incendio.

La presente Condizione facoltativa opera per gli errori professionali posti in essere nel periodo di validità dell'assicurazione che abbiano dato luogo a richieste di risarcimento nel medesimo periodo. A integrazione di quanto indicato all'art. 6.4 non sono inoltre considerati terzi i collaboratori ed i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

**La Società non indennizza i danni:**

- **conseguenti a furto, rapina, perdita, distruzione o deterioramento di valori;**
- **conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori o sostituti dell'Amministratore;**
- **dovuti a omissioni o ritardi nella stipulazione o modifica di polizze di assi-**

**curazione e del pagamento dei relativi premi;**

- **derivanti da trattamento di dati personali.**

**Qualora esista altra polizza in capo all'Amministratore per i medesimi rischi, la presente Condizione facoltativa opera solo qualora il massimale previsto dalla polizza coesistente non sia stato sufficiente a risarcire il danno e per l'eccedenza di quanto risarcito da quest'ultima.**

**FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO**

**ART. 6.10 FRANCHIGIE**

**Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:**

- **euro 250 per la Condizione facoltativa "Responsabilità civile professionale dell'Amministratore del condominio";**
- **euro 2.500 per danni ai prestatori di lavoro di cui al punto 2 dell'art. 6.8.**

**ART. 6.11 SCOPERTI**

**Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:**

- **10% con il minimo di euro 2.500 per danni da Inquinamento accidentale.**

**ART. 6.12 LIMITI DI RISARCIMENTO**

**In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a:**

- **euro 25.000 per la garanzia "Danni di interruzione d'esercizio" relativamente alla Condizione facoltativa "Conduzione dei locali e danni di interruzione di esercizio";**
- **euro 30.000 per la Condizione facoltativa "Responsabilità civile professionale dell'Amministratore del condominio";**
- **euro 100.000 per la garanzia Inquinamento accidentale.**

## **7 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI DA ACQUA**

### **DANNI AL FABBRICATO**

#### **ART. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi del fabbricato.

#### **ART. 7.2 ESCLUSIONI**

**Sono esclusi i danni:**

- **causati da usura;**
- **causati da umidità e stillicidio;**
- **derivanti da rotture ed occlusione di tubazioni e condutture interrato.**

**Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:**

- **causati da gelo;**
- **causati da trabocco o rigurgito di fognature;**
- **causati da occlusioni.**

**Sono escluse, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa le spese per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

**Sono inoltre operanti le esclusioni previste dall'art.3.2 della Sezione Incendio.**

### **DANNI A TERZI**

#### **ART. 7.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato.

**L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali stabiliti in polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi.**

#### **ART. 7.4 ESCLUSIONI**

**Sono esclusi i danni:**

- **derivanti da rotture ed occlusioni di tubazioni e condutture interrato.**

**Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di**

**polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:**

- **causati da trabocco o rigurgito di fognature;**
- **a cose contenute in locali interrati o seminterrati adibiti a deposito, industria e loro pertinenze, attività commerciali o di servizio;**
- **causati da occlusioni.**

**Sono inoltre operanti le esclusioni previste dall'art.6.3 - ad eccezione del punto a. - della Sezione Responsabilità Civile.**

#### **ART. 7.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

**Non sono considerati terzi:**

- le persone stabilmente conviventi con l'Assicurato;**
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a.**

Sono peraltro considerati terzi gli addetti all'amministrazione del fabbricato nella loro qualità di condòmini o inquilini del fabbricato stesso.

#### **CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza. Per le presenti Condizioni facoltative operano, se previsti, le franchigie e i limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.8 e 7.9.**

#### **ART. 7.6 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO**

(Condizione facoltativa A)

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art.7.2, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;**
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a. per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.**

**La garanzia opera, con franchigia diversificata, anche per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai.**

#### **ART. 7.7 ALTRI DANNI DA ACQUA**

(Condizione facoltativa B)

##### **GELO**

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art.7.2, indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da spargimento

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

d'acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo.

**Sono esclusi i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate o in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**

**RIGURGITO DI FOGNATURE**

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 7.1 e 7.2, indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da rigurgito o trabocco di fognature.

**OCCLUSIONE DI CONDUTTURE**

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, risarcisce i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato e a terzi da occlusioni di condutture, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, **esclusi quelli di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.**

**DANNI A COSE IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI**

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7.4, risarcisce i danni alle cose di terzi contenute in locali interrati o seminterrati adibiti a deposito, industria e loro pertinenze, **causati esclusivamente da rotture accidentali di impianti e condutture non interrate.**

**FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO**

**ART. 7.8 FRANCHIGIE**

**Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:**

- **euro 100 per le sezione "Danni da acqua", salvo l'applicazione di maggiori franchigie o scoperti altrimenti previsti;**

- **euro 150 per la Condizione facoltativa "Ricerca guasto e ripristino fabbricato" e per le garanzie "Occlusione di condutture", "Rigurgito di fognature" e "Danni a cose in locali interrati o seminterrati";**
- **euro 300 per la Condizione facoltativa "Ricerca guasto e ripristino fabbricato" relativamente ai pannelli radianti.**

**ART. 7.9 LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO**

**In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, importo superiore a:**

- **euro 5.000 per le garanzie "Gelo" e "Rigurgito di fognature";**
- **euro 50.000 per la garanzia "Occlusione di condutture";**
- **euro 110.000 per la garanzia "Danni a cose in locali interrati o seminterrati".**

**Relativamente alla Condizione facoltativa "Ricerca guasto e ripristino fabbricato":**

**1. in nessun caso la Società pagherà:**

- **per anno assicurativo, importo superiore al 5‰ della somma assicurata per il fabbricato;**
- **per singolo sinistro, importo superiore al 5‰ della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di euro 7.500;**

**2. se la somma assicurata per il fabbricato è inferiore a euro 250.000 il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è fissato in euro 1.250.**

**ART. 7.10 PLURALITÀ DI GARANZIE E DI DANNEGGIATI**

Per i danni derivanti da una unica causa le franchigie per "Danni da acqua" e per "Occlusione di condutture" si applicano una sola volta qualunque sia la garanzia interessata (danni al fabbricato od a terzi).

## **8 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE**

Ai sensi del Decreto Legislativo 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati la gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

### **ART. 8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al successivo art. 8.2.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 9.16 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. 9.16 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 9 e D.Lgs. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 10.3 terzo capoverso.

### **ART. 8.2 CASI ASSICURATIVI - PRESTAZIONI GARANTITE**

Le garanzie previste all'art. 8.1 vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio (art. 1117 e segg. del Codice Civile) indicato in polizza.

Le garanzie valgono per sostenere:

- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condòmini per le

responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a cose subiti per fatti illeciti di terzi. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative alla gestione del Condominio indicato in polizza, **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 250 ed inferiore a euro 52.000**; sono inoltre comprese le controversie relative ad interventi di restauro e di risanamento conservativo **purché il valore in lite sia superiore a euro 250 ed inferiore ad euro 52.000**;
- sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio;
- sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 250 ed inferiore a euro 52.000**;
- sostenere controversie nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge;
- sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

### **ART. 8.3 ESCLUSIONI**

**Le garanzie non sono valide:**

- a. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b. in materia fiscale ed amministrativa;**
- c. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- e. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;**
- f. per fatti dolosi delle persone assicurate;**

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- g. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- h. per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;**
- i. per controversie tra Assicurati.**
- j. per le controversie relative alla compravendita ed alla permuta di immobili nonché per quelle derivanti da opere di nuova costruzione e di ristrutturazione comportanti la trasformazione sostanziale dell'immobile.**

#### **ART. 8.4 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per danni arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

**La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:**

- **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, e di procedimento penale;**
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 10.3, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

**La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.**

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **ART. 8.5 ESTENSIONE TERRITORIALE**

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **CONDIZIONE FACOLTATIVA**

**Operante solo se esplicitamente richiamata nella scheda di polizza.**

#### **ART. 8.6 CONDIZIONE AGGIUNTIVA D.LGS. 626/94 E 494/96**

(Condizione facoltativa A)

Ad integrazione dell'art. 8.2, si conviene che le garanzie previste all'art. 8.1 vengano prestate al Contraente in relazione al D.Lgs. 494/96.

La presente garanzia opera in deroga all'art. 8.3 lettera. b. limitatamente alla materia amministrativa e lettera h. per operazioni di costruzione, di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.

**Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.494/96.**

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D.Lgs. n.626/94, a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Preposti, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n.626/94 - D.Lgs. n.494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza, per:

1. sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
3. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le

sanzioni amministrative non pecuniarie e **le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 250**. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione. **L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

**Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

**INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

Ai fini delle garanzie previste dalla presente Condizione facoltativa, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

– il compimento da parte della competente

Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;

– il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente Condizione facoltativa, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 8.4.

## **9 NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

### **SEZIONI INCENDIO - CRISTALLI - DANNI DA ACQUA (AL FABBRICATO)**

#### **ART. 9.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **ART. 9.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

**a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**

**oppure, a richiesta di una delle Parti:**

**b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

**I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.**

**Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

#### **ART. 9.3 MANDATO DEI PERITI**

**I Periti devono:**

**1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;**

**2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10.1;**

**3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 9.4;**

**4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.**

**Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 9.2 - lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.**

**I risultati delle operazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.**

**La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.**

**I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.**

#### **ART. 9.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

##### **A. SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO**

**1. per il fabbricato si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi;**

**2. per i danni derivanti dalla perdita di pigione: si determina il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.**

**B. SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELLE UNITÀ ABITATIVE**

per il contenuto si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:

- per arredamento il valore a nuovo **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso;**
- per oggetti pregiati, gioielli e preziosi: il valore commerciale.

**C. SEZIONE CRISTALLI**

L'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

**ART. 9.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**  
**Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.**

**ART. 9.6 ASSICURAZIONE PARZIALE**

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

**Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 9.4 risulta che il valore della partita fabbricato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata con la partita stessa, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.**

**ART. 9.7 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 9.6 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora il valore della partita fabbricato non superi del 10% la somma assicurata. **In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.**

**ART. 9.8 ANTICIPO INDENNIZZI**

(operante per la sezione Incendio del fabbricato)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

**L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.**

**ART. 9.9 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**ART. 9.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

**Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.**

**Relativamente alla Sezione Incendio - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:**

- 1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
- 2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 9.4.**

**Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvenga comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

**Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli art. 3.2.c e 4.2.c.**

**SEZIONI RESPONSABILITA' CIVILE - DANNI DA ACQUA (A TERZI)**

**ART. 9.11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

**ART. 9.12 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO**

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro un risarcimento superiore a euro 5.000.000 anche se, per effetto della clausola "Adeguamento automatico ISTAT", i massimali assicurati risultino superiori a tale importo.

**ART. 9.13 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il fabbricato di oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.

**ART. 9.14 FABBRICATI IN CONDOMINIO**

Qualora l'assicurazione sia stipulata da un singolo condòmino e per altre parti del fabbricato assicurato esistano assicurazioni di responsabilità civile stipulate dal condominio, da altri condòmini o dallo stesso Assicurato con altra polizza presso la sottoscritta Società, questa sarà tenuta a rispondere per ogni sinistro cagionato dalla proprietà comune per un importo complessivo non superiore

a euro 5.000.000 fermi i limiti massimi di risarcimento stabiliti dal presente contratto per la parte di responsabilità risalente all'Assicurato.

Qualora l'importo dei danni superasse la somma di euro 5.000.000 i risarcimenti dovuti dalla Società in esecuzione dei singoli contratti saranno proporzionalmente ridotti.

**SEZIONE TUTELA LEGALE**

**ART. 9.15 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**  
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari;
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

**ART. 9.16 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO**

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.10.3.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

**L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

**ARAG così come la Società, non è respon-**

**sabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.**

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**ART. 9.17 RECUPERO DI SOMME**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

**Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

## 10 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### **ART. 10.1 SEZIONI INCENDIO DEL FABBRICATO - INCENDIO DEL CONTENUTO DELLE UNITÀ ABITATIVE - CRISTALLI - DANNI DA ACQUA (AL FABBRICATO)**

**In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:**

- 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
- 2. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.;**
- 3. fare, nei cinque giorni successivi, relativamente ai danni di incendio o di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,** precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. **Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società, entro i cinque giorni successivi;**
- 4. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- 5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.**

### **ART. 10.2 SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI DA ACQUA (A TERZI)**

**In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.**

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, del nome dei danneggiati e dei testimoni nonché della data e delle cause del sinistro.

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.**

### **ART. 10.3 SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

**L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.**

**In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all'Agenzia o alla Sede della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a Lui notificato entro dieci giorni dalla data della notifica stessa.**

Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un unico legale iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.



ITALIANA

assicurazioni

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E  
RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia  
Tel. 02 397161 - Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it)

Capitale sociale € 40.455.077,50 int. vers.  
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di Iscrizione al  
Registro Imprese di Milano 0077443-015-1.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a  
norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n.º 966  
Società con unico socio:  
Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
della Società Reale Mutua di Assicurazioni



GRUPPO REALE MUTUA